

875

Publicazione
gratuita

Tutti

i consigli per superare
gli esami di

- Diritto Processuale Civile
- Procedura Penale

con l'elenco delle principali domande

Disponibile anche on line

Consigli utili su:

- ◆ come prendere appunti
- ◆ come studiare
- ◆ dove studiare

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE[®]

Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

www.simone.it

2009/2010



Visita il sito www.simone.it



Sul sito delle Edizioni Giuridiche Simone sono segnalate tutte le nuove edizioni e le novità della casa editrice, con possibilità di scaricare gli indici dei volumi e alcune pagine esemplificative.

Sono, inoltre, disponibili numerosi **servizi gratuiti** per approfondire e ampliare la propria preparazione. In particolare segnaliamo:

- la **consultazione on line**, dalla A alla Z, di tutti i **dizionari** pubblicati dalla Casa editrice (all'indirizzo: www.dizionarioonline.it): *Dizionario giuridico*, *Dizionario economico*, *Dizionario dell'Unione europea*, *Dizionario storico giuridico romano* e *Dizionario storico del diritto italiano ed europeo*;
- sono consultabili alcuni volumi della **collana Codici espliciti** all'indirizzo www.codicisimone.it (*Costituzione*, *Codice civile*, *Codice di procedura civile*, *Trattati dell'Unione europea*).

Altre sezioni del sito forniscono utili informazioni sull'orientamento universitario e sugli *sbocchi professionali* dei laureati delle facoltà giuridiche ed economiche (*saranno magistrati, notai, avvocati, promotori finanziari*), alcune pagine dedicate ai **concorsi in atto** (con consultazione gratuita del bando e altri servizi mirati) e approfondimenti su particolari discipline (es. **economia**).



ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Per maggiori informazioni sulla riforma dell'Università è possibile collegarsi al sito **Guida alla scelta della facoltà**: www.simone.it/orientamento, un *vademecum* di semplice consultazione per coloro che, superato lo scoglio della maturità, vogliono chiarirsi le idee sul mondo dell'Università: che cos'è e come funziona la **riforma universitaria**,

quali sono le nuove **classi di laurea**, in quali città sono stati attivati i **nuovi corsi di laurea**, quali sono gli indirizzi e i siti Internet di tutte le **facoltà italiane**.

Avviso: Sono disponibili, sia in cartaceo che scaricabili dal sito, le guide gratuite agli esami di: *Istituzioni di diritto privato e pubblico; Economia politica, Scienza delle Finanze, Storia economica, Statistica, Matematica; Diritto commerciale, fallimentare, del lavoro*

Finito di stampare nel mese di ottobre 2009

dalla «Officina Grafica Iride» - Via Prov.le Arzano-Casandrino, VII Trav., 24 - Arzano (NA)
 per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80123 Napoli

Da sempre, nella facoltà di Giurisprudenza, gli esami di **Diritto processuale civile** e di **Diritto processuale penale** costituiscono le materie formative per gli aspiranti «*uomini di legge*», in quanto il rito sia civile che penale rappresenta un «*momento centrale*» della vita del diritto.

Questo fascicolo fornisce una serie di consigli utili per consentire di affrontare tali esami nelle condizioni migliori in quanto le *modalità* di studio di questa disciplina sono a tutt'oggi ancora legate a conoscenze più teoriche che pratiche. È oggi molto sentita la necessità di affrontare queste due materie, dove **teoria e pratica** dovrebbero andare di pari passo, con un approccio diverso che tenga nel giusto conto la «pratica civile» e la «pratica penale».

È bene che lo studente (se ne ha la possibilità) oltre a seguire i *corsi ufficiali*, i *seminari* e le *esercitazioni*, si rechi nello **studio di un avvocato** (civilista o penalista) per «toccare con mano» i fascicoli processuali (che contengono parte degli atti che sotto un profilo teorico sono trattati nei testi) e rendersi conto della dinamica del rito processuale ma non basta: è comunque d'obbligo recarsi in qualche **ufficio giudiziario** e, soprattutto, in qualche **aula di tribunale** per assistere «dal vivo» ad un processo e per vivere la «*dinamica del rito*».

Si noti che il *diritto processuale civile* è talvolta introdotto anche nei piani di studio di economia: ciò perché i commercialisti possono svolgere attività professionale anche in materia di esecuzione civile.

Avviso: Se hai trovato utili i nostri consigli ed interessante il nostro fascicolo segnalalo ai tuoi colleghi che lo potranno reperire in libreria o scaricare gratuitamente dal sito www.simone.it/guide.

Ci interessa, inoltre, conoscere il Tuo parere e le Tue osservazioni che ci indirizzerai collegandoti al sito www.simone.it/guide per permetterci di migliorare l'opuscolo per il prossimo Anno accademico.

Per entrare nel linguaggio giurieconomico internazionale

Dizionario angloamericano/italiano - italiano/angloamericano - 589/1 (in corso di stampa)

L'opera che si indirizza agli studenti delle facoltà giuridiche, economiche e politologiche presenta in modo esaustivo i lemmi specialistici del lessico britannico e statunitense nelle seguenti discipline:

Amministrazione pubblica • Assicurazioni • Banca • Borsa • Commercio internazionale • Contabilità • Contratti • Diritto • Economia • Fallimento • Finanza • Fisco • Giustizia • Impresa • Informatica giuridica • Titoli di credito • Tributi



DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Citazioni, Comparse, Titoli esecutivi ...

Il **Diritto processuale civile** è tradizionalmente uno degli ostacoli maggiori del corso di studi in **Giurisprudenza**. Questa materia è paragonabile, quanto ad estensione e difficoltà, alle *Istituzioni di diritto privato*, considerata l'«*erculeae fatica*» dei primi anni della carriera dell'aspirante giurista.

Il programma di regola segue le partizioni del codice di procedura civile vigente: quattro libri dedicati: alle *disposizioni generali*, al *processo di cognizione*, al *processo di esecuzione*, ai *procedimenti speciali*.

Le **disposizioni generali** contengono le norme che disegnano il «volto» dei principi su cui il processo civile si fonda.

Nel **primo libro** del codice è contenuta la **fase statica del processo**, ossia un complesso di regole, alcune delle quali di capitale importanza, che costituiscono i presupposti su cui poi si sviluppano le successive fasi del processo, cioè la *dinamica*.

Segue il **libro secondo** dedicato al **processo di cognizione**. È lo schema processuale più ricorrente nella pratica ed anche quello di maggiore complessità, articolato in vari *gradi* di giudizio: accanto al *rito ordinario di cognizione di primo grado* viene disciplinata la fase delle *impugnazioni*, distinguendo il *regolamento di competenza*, l'*appello*, il *ricorso per Cassazione*, la *revocazione*, l'*opposizione di terzo*.

Il **terzo libro**, dedicato al **processo di esecuzione**, regola, invece, le procedure che dal *titolo esecutivo* conducono alle varie forme di *esecuzione*.

Il **quarto libro**, infine, è dedicato ai **procedimenti speciali**: un complesso di moduli variamente «alternativi» al rito ordinario, interamente rivisitati dalle riforme del 1990, del 2005/2006 e del 2009 (che ha introdotto nel codice il «Procedimento sommario di cognizione»), che garantiscono una maggiore *flessibilità* del sistema della tutela processuale dei diritti.

Si affiancano agli istituti disciplinati dal codice di procedura civile anche una serie di *leggi speciali* emanate in epoca successiva al 1942 (data di nascita dei codici civili !!!), che riguardano alcuni procedimenti speciali in materia di: **divorzio**, **locazioni**, **lavoro** etc.

Il nostro «vetusto» codice di procedura civile è continuamente oggetto di «**rat-toppi**» normativi per cercare di adeguarlo alle attuali esigenze di giudizio, ricordiamo: la soppressione della figura del **pretore**, sostituita con quella del **giudice unico di primo grado**, al quale sono



state trasferite tutte le competenze prima attribuite al pretore; la sostituzione del *giudice conciliatore* con il **giudice di pace**; la *modifica* dell'articolo **111 della Costituzione**, che, al fine di ridurre i mortificanti tempi biblici dei processi, introduce il principio del «**giusto processo**» che, purtroppo, ancor oggi è da considerarsi una «**mera utopia**», malgrado i numerosi provvedimenti emanati per abbreviare i riti processuali e, da ultimo, l'introduzione del «**Nuovo processo sommario di cognizione**» (ex L. 18-6-2009, n. 69).

Su quali testi studiare?

Il problema è particolarmente rilevante, perché abbiamo a che fare con una materia vasta e articolata che richiede la consultazione di **manuali** che devono essere costantemente aggiornati.

In affianco al manuale sarebbe utile adoperare il **Lexikon** di diritto processuale civile, un lemmario dei termini specialistici (di formato 11 cm x 24cm) che potrebbe essere inserito direttamente nel testo e consultato ogni volta che sorge, durante lo studio, un dubbio lessicale.

8 • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 2009 • XIX Edizione • pp. 912 • € 27,00

*Il volume offre una panoramica sia **giurisprudenziale** che **dottrinale** del processo civile, tenendo conto dei profondi mutamenti legislativi del 2005-2006 e del 2009, **non tralasciando** il confronto con le normative previgenti e la disciplina transitoria (per i procedimenti pendenti) né le novità normative (come gli istituti dell'**azione collettiva risarcitoria**, della testimonianza scritta e del nuovo procedimento sommario di cognizione). L'apprendimento della materia è agevolato da una serie di **schemi** e **tavole di sintesi** che offrono, a chiusura di capitolo, un quadro riepilogativo, nonché evidenziano gli aspetti pratico-operativi del rito civile. Utile è infine l'approfondimento di alcuni argomenti contenuti nei box «Opinioni».*



Ai fini di una preparazione ottimale all'esame è ancora utile:

- acquistare e consultare, sin dal primo giorno, un **codice di rito**, aggiornato alle più recenti riforme;
- frequentare le **aule dei tribunali** e gli studi legali;
- chiedere «**lumi**» a qualche studente «**anziano**» sulle modalità dell'esame;
- dopo essersi documentati, consultare docenti e assistenti per chiedere informazioni generali sulle modalità di preparazione;
- seguire **lezioni, seminari ed esami**: dal contenuto delle lezioni o dal tenore delle domande più ricorrenti ci si può concentrare sugli argomenti più «gettonati» dei docenti.

Per centrare meglio i meccanismi della dinamica processuale le Edizioni Simone hanno pubblicato:

- il volume n. 8/2, **Prepararsi all'esame di diritto processuale civile**, che consente attraverso una serie di **quiz** una verifica dello studio già avviato. Le risposte multiple, quella esatta e le altre errate tutte ugualmente «probabili» ed articolate, inducono al ragionamento, mettendo a frutto le nozioni apprese;



8/3 • SCHEMI E SCHEDE DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

in preparazione nuova edizione

*Fase di partenza per lo studio di discipline così articolate è la stesura di un **framework**, cioè di un schema programmatico generale cui collegare le singole fasi di apprendimento. **Schemi & Schede** è un originale modello di framework in grado di offrire, accanto ad una visione globale dei contenuti fondamentali di ciascuna disciplina, anche un percorso di apprendimento per focalizzare le nozioni apprese e fare il «punto sulla materia». La rinnovata struttura della collana è corredata anche di nuove rubriche, quali: **Osservazioni**, dove sono puntualizzati concetti oggetto di frequente dibattito in giurisprudenza e in dottrina; **Differenze**, che stimolano al confronto fra diversi istituti; **Sintesi**, che offrono, alla fine di ciascun capitolo, un quadro riepilogativo dell'argomento trattato.*

È fondamentale, inoltre, possedere un **codice** aggiornato.

In particolare il **codice di rito** (così vengono indicati i codici di procedura, sia civile che penale) deve essere continuamente consultato durante lo studio, perché studiare la singola norma «filtrata» dal manuale, senza poterla inquadrare nell'impianto sistematico in cui è inserita, significa impoverire lo studio e renderlo improduttivo!



L'ultima novità dei Codici Simone è costituita dal volume 508/8 (nato in seguito alla riforma del rito civile, introdotta dalla L. 18-6-2009, n. 69).

Il codice ha una impostazione originale che riporta il testo vecchio e il testo nuovo del codice a confronto, utile per evidenziare le novità normative della riforma, nonché una serie di **schemi riepilogativi** delle varie fasi processuali e un **glossario** dei principali istituti processuali riformati. E le norme, sempre a portata di mano, non avranno più segreti!

In conclusione si tenga presente che le procedure disciplinano **fenomeni dinamici**. Ecco perché è importante, al di fuori della didattica «ufficiale», prendere confidenza con la vita concreta del processo.

Il parente o l'amico avvocato possono, in questo senso, offrirci le giuste opportunità.

PROGRAMMA D'ESAME

I principali *argomenti* su cui verte l'esame di diritto processuale civile, sono, *in linea di massima*, i seguenti

- La **giurisdizione** in generale e la giurisdizione civile. L'arbitrato. Le garanzie costituzionali del processo civile. Organi giudiziari. Competenza. L'azione. Le parti. Gli atti processuali.
- **Procedimento davanti al Tribunale e al giudice di pace**. Interruzione, sospensione ed estinzione del processo di cognizione. Le impugnazioni. Il processo del lavoro e della previdenza. Il procedimento in materia di diritto societario, d'intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia.
- **L'esecuzione forzata**. Titolo esecutivo e precetto. L'espropriazione forzata in generale. I vari tipi di espropriazione. Le opposizioni. Sospensione ed estinzione del processo esecutivo.
- I **procedimenti sommari cautelari e non**. Le tutele sommarie in genere. Il procedimento per ingiunzione. Il procedimento per convalida di sfratto. Il procedimento cautelare uniforme. I sequestri. I procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto. I procedimenti di istruzione preventiva. I provvedimenti d'urgenza. I procedimenti possessori. I procedimenti in camera di consiglio. Il procedimento sommario di cognizione.

DOMANDE PIÙ RICORRENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Riportiamo di seguito le domande più ricorrenti nello svolgimento dell'esame di procedura civile:

- 1) Cosa si intende per questione di giurisdizione?
- 2) Cosa è il regolamento di giurisdizione? Ha natura di mezzo di impugnazione?
- 3) Quali sono le tre forme di giurisdizione civile?
- 4) La giurisdizione nei confronti dello straniero
- 5) Brevi cenni sulla procedura arbitrale
- 6) Che natura e valenza giuridica ha il lodo emesso in un arbitrato irrituale?
- 7) Qual è la nozione di competenza ed in cosa si distingue dalla giurisdizione?
- 8) Illustrare il principio della «*perpetuatio jurisdictionis*»
- 9) Che differenza di disciplina c'è tra competenza territoriale derogabile ed inderogabile?
- 10) Come si determina il valore della causa ai fini della competenza?
- 11) Differenza tra regolamento di competenza facoltativo e necessario
- 12) Quando si verifica il fenomeno della litispendenza? Come si risolve?
- 13) Quali sono le ipotesi di modificazione della competenza per motivi di connessione?
- 14) Come incide l'eccezione di compensazione sulla competenza? Cosa si intende per condanna «con riserva»?
- 15) Cenni sul principio della domanda
- 16) Cosa si può fare in casi di difetto di pronuncia ovvero ultrapetizione da parte del giudice?
- 17) Il principio del contraddittorio è rispettato nella procedura per decreto ingiuntivo?
- 18) Il principio dispositivo ha deroghe nel nostro ordinamento?
- 19) Cosa sono i fatti notori?
- 20) Differenza tra prova libera e prova legale: fare degli esempi
- 21) Illustrare il principio dell'onere della prova

- 22) Quando può il giudice giudicare secondo equità?
- 23) Vi è distinzione tra diritto soggettivo e diritto di azione?
- 24) Che si intende per effetti sostanziali ed effetti processuali della domanda?
- 25) Quali sono gli elementi distintivi dell'azione?
- 26) Che differenza c'è tra *petitum* mediato ed immediato?
- 27) È ammissibile l'azione di accertamento per i diritti di credito?
- 28) È ammissibile un'azione di condanna «generica»?
- 29) Esistono casi di «condanna in futuro»?
- 30) Nozione di azione costitutiva ed esempi
- 31) Quali sono le «condizioni» dell'azione? Il loro difetto che conseguenze comporta?
- 32) Se Tizio propone una domanda contro Caio per il pagamento di un debito e nel corso della controversia si accerta che in realtà il debitore è una terza persona, tale situazione determina una pronuncia di difetto di legittimazione passiva ovvero è causa di rigetto nel merito della domanda?
- 33) Che cos'è la domanda riconvenzionale e come incide sulla competenza?
- 34) Che cos'è l'accertamento incidentale e come incide sulla competenza?
- 35) Che s'intende per capacità di essere parte? Che differenza c'è con la capacità processuale?
- 36) Un soggetto interdetto ha la capacità processuale?
- 37) Quando la parte può stare in giudizio personalmente?
- 38) Che differenza c'è tra rappresentanza processuale e sostituzione processuale?
- 39) Quali sono i poteri processuali del sostituto?
- 40) Su chi ricadono gli effetti dell'azione esercitata dal sostituto processuale?
- 41) Il Pubblico Ministero può esercitare un'azione civile?
- 42) In che cosa consiste la ricusazione?
- 43) Illustrare l'istituto della successione a titolo particolare nel diritto controverso
- 44) È ammissibile la successione a titolo particolare nella posizione dell'attore?
- 45) Illustrare il litisconsorzio necessario
- 46) Cosa accade se in un giudizio di divisione il giudice rileva che non sono stati citati tutti i partecipanti alla comunione? Che sorte ha la sentenza eventualmente emanata a contraddittorio non integro?
- 47) Il litisconsorte può essere estromesso dal giudizio?
- 48) Che differenza c'è tra litisconsorzio facoltativo proprio ed improprio?
- 49) Qual è la differenza tra litisconsorzio e cumulo necessario?
- 50) Illustrare le differenze tra i vari tipi di intervento volontario del terzo
- 51) Un creditore conviene in giudizio il debitore per l'adempimento del credito; nello stesso processo un terzo interviene in qualità di creditore solidale. Che tipo di intervento spiega costui?
- 52) Illustrare le ipotesi di intervento coatto
- 53) Che differenza c'è tra garanzia propria e impropria nell'ipotesi di intervento coatto?
- 54) Cosa si intende per *litis denuntiatio*?
- 55) Come deve essere effettuata la notificazione ad un soggetto privo di rappresentante, e del quale non è nota né la residenza attuale, né quelle precedenti?
- 56) In quali casi è possibile effettuare la notifica per pubblici proclami?
- 57) Illustrare la possibilità di sanare le nullità
- 58) Qual è la valenza del principio della «trasformazione dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione»?
- 59) Differenza tra giudicato formale e giudicato sostanziale
- 60) Che differenza c'è tra termini ordinatori, perentori e dilatori?
- 61) A carico di chi vanno poste le anticipazioni delle spese nel corso del processo?
- 62) Qual è il contenuto dell'atto di citazione?
- 63) Che cos'è l'iscrizione a ruolo?
- 64) Illustrare il differente regime della nullità della citazione per vizi della «*vocatio in ius*» ovvero delle «*editio actionis*»

- 65) Che scadenze si maturano in sede di costituzione del convenuto?
- 66) Cosa avviene se, dopo la notificazione della citazione, nessuna delle parti si costituisce?
- 67) Che accade se, alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore, nessuna delle parti compare?
- 68) Se e fino quando è possibile modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta?
- 69) Illustrare le funzioni del giudice istruttore
- 70) Le ordinanze del g.i. sono impugnabili?
- 71) Cosa sono le ordinanze decisorie del giudice istruttore?
- 72) Se una prova deve esser assunta fuori dalla circoscrizione del tribunale davanti al quale pende la causa, quale giudice è competente?
- 73) Differenza tra atto pubblico e scrittura privata
- 74) Cos'è la querela di falso?
- 75) Cos'è il giuramento suppletorio?
- 76) Illustrare la differenza interrogatorio libero ed interrogatorio formale
- 77) Il rendimento di conto è un mezzo di prova?
- 78) Dopo la precisazione delle conclusioni, secondo quale scansione di atti si giunge alla pronuncia della sentenza?
- 79) Come agisce il collegio se rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica?
- 80) In quale caso il giudice può pronunciare una sentenza non definitiva?
- 81) Può il collegio decidere soltanto alcune di più domande cumulate?
- 82) Quali atti vanno notificati alla parte contumace?
- 83) Illustrare la sospensione del processo per pregiudizialità
- 84) Cosa accade se nel corso del processo il procuratore di una parte muore?
- 85) La rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata dalle controparti?
- 86) Quali sono gli effetti dell'estinzione del processo?
- 87) Quali cause sono devolute alla cognizione delle «Sezioni Stralcio»?
- 88) Qual è il rito applicabile alle cause pendenti davanti alle «Sezioni Stralcio»?
- 89) Da quando decorre il termine per proporre impugnazione contro una sentenza? Che si intende per termine breve e termine lungo?
- 90) Che cosa s'intende per acquiescenza nel regime delle impugnazioni?
- 91) Può una parte impugnare una sentenza dopo aver prestato acquiescenza al provvedimento?
- 92) La sentenza non definitiva può essere impugnata solo unitamente alla successiva sentenza definitiva?
- 93) Quale differenza c'è tra impugnazione incidentale ed impugnazione incidentale tradiva?
- 94) Qual è la disciplina delle impugnazioni in caso di inscindibilità di cause?
- 95) Illustrare l'effetto espansivo interno ed esterno delle impugnazioni
- 96) Quali sentenze sono appellabili?
- 97) Quale giudice è competente per il giudizio in grado di appello?
- 98) In sede di appello è ammissibile l'intervento di terzi?
- 99) Cosa si intende per effetto devolutivo dell'appello?
- 100) Illustrare l'onere della riproposizione delle domande e delle eccezioni in appello
- 101) Ci sono casi in cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado?
- 102) Cosa si intende per «nomofilachia» della funzione della Corte di cassazione?
- 103) Quali sono i motivi di ricorso per cassazione?
- 104) È ammesso il ricorso per Cassazione per motivi di merito?
- 105) In quale ipotesi la Corte di cassazione non pronuncia a Sezioni Unite?
- 106) Qual è il giudice competente per il giudizio di revocazione?
- 107) Che rapporto c'è tra controricorso e ricorso incidentale?

- 108) Illustrare le ipotesi di sentenza della cassazione di annullamento senza rinvio e con rinvio
- 109) Quali sono i casi di revocazione?
- 110) Che tipo d'impugnazione è l'opposizione di terzo? Quali sono i casi di opposizione revocatoria?
- 111) Chi sono i terzi legittimati a proporre l'opposizione?
- 112) Per quali cause è competente il giudice del lavoro?
- 113) Come viene proposta la domanda riconvenzionale nel processo del lavoro?
- 114) Poteri istruttori del giudice del lavoro
- 115) Questioni di rito e di competenza nel processo del lavoro negli artt. 426-428
- 116) Appello con riserva dei motivi nel processo del lavoro
- 117) Quali sono gli atti preparatori all'esecuzione forzata?
- 118) Quali creditori possono provocare il compimento degli atti del procedimento espropriativo?
- 119) Cosa si intende per procedimenti sommari?
- 120) È impugnabile il decreto ingiuntivo?
- 121) Che differenza c'è tra convalida di licenza per finita locazione e convalida di sfratto?
- 122) La tutela cautelare
- 123) Quanti tipi di sequestro sono previsti dal codice di procedura civile?
- 124) Quali azioni sono dirette a tutelare il possesso?
- 125) Cosa si intende per procedimenti di volontaria giurisdizione?
- 126) Che cos'è la testimonianza scritta?
- 127) Quali sono i nuovi limiti della competenza per valore del giudice di pace?
- 128) Quando si può ricorrere al «nuovo processo sommario di cognizione»?
- 129) Cosa stabilisce il calendario del processo?
- 130) Qual è il nuovo termine per proporre l'appello?
- 131) Il nuovo regime delle incompetenze.
- 132) Con quale provvedimento sono adottate tutte le decisioni in materia di competenza e perché?
- 133) L'estinzione: nel processo di cognizione e in quello esecutivo.
- 134) Come si notifica o si comunica il documento informatico?
- 135) Che cos'è il «filtro» per l'ammissibilità del ricorso in cassazione?

Avviso: Se hai trovato utili i nostri consigli ed interessante questa guida segnalala ai tuoi colleghi che potranno reperirla in libreria o scaricare gratuitamente dal sito www.simone.it/guide.

Ci interessa, inoltre, conoscere il Tuo parere e le Tue osservazioni che ci indirizzerai collegandoti al sito www.simone.it/guide per consentirci di migliorare, anche con il tuo contributo, l'opuscolo per il prossimo Anno accademico.

Una **regola d'oro** da non dimenticare mai durante tutta la vita accademica è che **non tutti gli argomenti trattati nei testi necessitano dello stesso grado di approfondimento**: occorre identificare i **punti caldi** del programma e dedicare ad essi il massimo dell'attenzione.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Lei ha il diritto di non rispondere

La **Procedura penale** è l'altra delle materie processuali obbligatorie del corso di laurea magistrale in *Giurisprudenza*. Essa concerne lo studio del **processo penale**, ossia delle regole che presiedono all'accertamento della eventuale violazione di norme penali «sostanziali» (quelle contenute nel codice penale) ed alla conseguente applicazione delle sanzioni in esse previste (come l'*ergastolo*, la *reclusione*, la *multa*, l'*arresto* e l'*ammenda*).

Per comprendere appieno la struttura del processo penale e gli istituti che ad esso fanno capo è essenziale la consultazione di un **manuale aggiornato**, che dia conto delle riforme, fino a quella più recente, che lo hanno visto protagonista.

7 • DIRITTO PROCESSUALE PENALE

2009 • pp. 688 • € 28,00

La nuova edizione del manuale di procedura penale tiene conto dei numerosi interventi che hanno inciso sul tessuto del codice di rito. In particolare si segnalano: il decreto sicurezza, D.L. 23-2-2009, n. 11 conv. in L. 23-4-2009, n. 38, che ha introdotto norme processuali per arginare il fenomeno della violenza sessuale e degli atti persecutori (cd. stalking); la L. 15-7-2009, n. 94, in materia di sicurezza pubblica, che contiene disposizioni in materia di immigrazione, di contrasto alla criminalità mafiosa e di sicurezza pubblica; la L. 3-8-2009, n. 116, che ratifica la convenzione ONU contro la corruzione.



La scienza del processo penale da sempre esercita grande fascino sugli studenti delle facoltà giuridiche, per la solennità delle forme prescritte e per la rilevanza dei valori coinvolti (primo fra tutti la *libertà personale* dell'individuo), e suscita il loro costante interesse per lo studio di una materia le cui dinamiche interne trovano un immediato riscontro nella realtà di tutti i giorni.



Il **sistema processuale** italiano ha subito nel 1988 la più profonda delle sue trasformazioni dall'inizio dell'era Repubblicana: il vecchio Codice del 1930 (cd. *Rocco*, dal nome del guardasigilli, cioè il Ministro della Giustizia dell'epoca), è stato abrogato ed ha ceduto il posto ad un **nuovo Codice di procedura penale**, entrato in vigore il 24 ottobre 1989 e successivamente più volte corretto, integrato e modificato.

Diversamente dal Codice Rocco, approvato nel periodo dittatoriale fascista e prevalentemente ispirato alle regole del processo *inquisitorio*, l'attuale Codice di procedura penale si fonda su di un modello di tipo **accusatorio** (vigente nei paesi anglo-sassoni) più rispondente ai principi costituzionali: in tale processo il giudice è organo distinto dal *pubblico ministero*, con funzioni di **arbitro super partes**, **accusa** e **difesa sono equiparate** e combattono tendenzialmente «ad armi pari», la **prova** si forma e si articola democraticamente **in contraddittorio** tra le parti, nel pubblico dibattimento.

I frequenti interventi della Corte Costituzionale e le innumerevoli novelle legislative hanno contribuito, nel tempo, a valorizzare ulteriormente gli aspetti accusatori del nuovo rito penale. Si pensi alla previsione codicistica delle **indagini difensive** (introdotta dalla L. 397/2000) che, in funzione attuativa del principio di parità tra accusa e difesa, ha notevolmente rafforzato i poteri investigativi del difensore sin dalla fase delle indagini preliminari; ovvero alla introduzione dei canoni del **giusto processo**, attraverso la modifica dell'art. 111 della Costituzione, cui è stata data definitiva attuazione con la L. 63/2001.

La produzione normativa nel settore si è dunque mossa alla ricerca costante di un giusto equilibrio tra le esigenze della *lotta al crimine* ed il rispetto dei *diritti di difesa* e di *libertà* dei singoli, contribuendo in tal modo a rendere la materia di particolare attualità e a suscitare un sempre maggiore interesse negli studenti.

Per fare il punto sulle più recenti riforme normative e sugli ultimi orientamenti della giurisprudenza si consiglia il **Compendio di Diritto Processuale Penale**, che offre la possibilità di sposare l'esigenza di sintesi con quella di una preparazione completa ed idonea al superamento dell'esame.



7/1 • COMPENDIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

2009 • XX Edizione • pp. 496 • € 18,50
a cura di F. Izzo (magistrato di Cassazione)

In forma più agile del manuale maggiore questo «prezioso» volume offre una panoramica attenta e aggiornata del rito e si propone come eccellente spunto di studio e ripasso sia per gli studenti universitari che per gli aspiranti alla carriera forense.

Il volume consente di raggiungere una brillante preparazione in tempi rapidi.

Anche per lo studio del processo penale è necessario munirsi, oltre che del manuale e del codice – che deve essere *sempre aggiornato* – di ulteriori strumenti in grado di semplificare lo studio e, quindi, renderlo più interessante.

Oltre al **Lexikon di procedura penale** (pp. 240 - €7,50), che rappresenta un indispensabile lemmario da tenere vicino al manuale istituzionale per risolvere tutti i dubbi lessicali, **SIMONE** offre una gamma di sussidi particolarmente ampi e aggiornati in quanto il rito penale subisce continue.

SIMONE, proprio grazie ad un costante aggiornamento dei testi, riesce ad offrire agli studenti nei propri strumenti didattici un quadro *normativo, dottrinario e giurisprudenziale* sempre in sintonia con le ultime novità.

Indispensabili sono i **Codici**: accanto al **Codice di procedura penale e leggi complementari** (vol. 501) c'è la pratica *editio minor* (vol. 501/1), oltre ai codici *commentati* e al **codice esplicito**, che consente allo studente di poter capire senza nessuna difficoltà il tenore di ciascuna norma giuridica.

Per la verifica dello studio si consiglia anche il volume **Schemi & Schede di Diritto Processuale Penale**:

7/2 • SCHEMI E SCHEDE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

In preparazione la nuova edizione 2009

Il testo, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, è in grado di offrire, accanto ad una visione globale dei contenuti fondamentali della disciplina, anche un percorso di apprendimento per focalizzare le nozioni acquisite e fare «il punto sulle singole fasi processuali».

Il volume consente di seguire dei percorsi di apprendimento scanditi in relazione alle diverse fasi processuali.




E l'aula di giustizia?

Occorre frequentarla, per iniziare ad addentrarsi nella «**selva oscura**» della giustizia penale?

A differenza del processo civile, le cui udienze pubbliche sono solitamente caotiche, le forme del rito penale sono caratterizzate da maggiore solennità.

In particolare, se **non** è possibile seguire in **Tribunale** la fase delle **indagini preliminari**, perché pre-processuale, si potrà, comunque, prendere visione – nei casi consentiti dalla difesa – presso un legale, della copia del fascicolo processuale, nel quale potranno, così, rinvenirsi le attività della **Polizia giudiziaria, p.g.** (verbale di arresto, fermo, perquisizione, sequestro), nonché quella del **Pubblico Ministero, P.M.** (convalida del sequestro, audizione delle persone informate su fatti ed interrogatorio dell'indagato, informazione di garanzia, delega per le indagini alla Polizia giudiziaria) e del **Giudice per le indagini preliminari, G.I.P.** (verbale di udienza di convalida, interrogatorio dell'imputato, misure cautelari, incidente probatorio).



Si potrà, invece, seguire «in diretta» la **fase del giudizio**, assistendo personalmente alle udienze dibattimentali. Ad esempio, in Corte di Assise, dove si svolgono i processi per i reati più gravi, potrà seguirsi una *cross-examination* (l'esame «all'americana» delle parti e dei testimoni) o una battagliera discussione finale, con la requisitoria del Pubblico Ministero e le arringhe della difesa, per poi confrontare sul manuale e sul codice quanto vissuto in concreto.

ELENCO DEI SITI INTERNET DI MAGGIOR INTERESSE PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E PENALE

Consulenza gratuita dei Codici e del <i>Dizionario giuridico</i> (circa 200 voci sul rito penale)	www.simone.it
Il sito degli studenti	www.studenti.it/
Cittadino Lex	www.cittadinolex.kataweb.it
Parlamento italiano	www.parlamento.it
Norme in Rete	www.normeinrete.it
Legge e Giustizia	www.legge-e-giustizia.it
Diritto e procedura penale	www.penale.it
Diritto e procedura civile	www.civile.it
Il difensore: portale giuridico	www.difensore.it
Motori di ricerca giuridici	www.cercadiritto.it www.diritto.it

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma di studio per la preparazione dell'esame di procedura penale, ricalcando la sistematica del codice, si articola nell'approfondimento dei seguenti argomenti:

- I principi generali del processo penale
- Gli atti e le loro patologie
- I soggetti del procedimento
- La fase delle indagini preliminari
- Il procedimento dinanzi al Tribunale collegiale
- I riti speciali
- Il procedimento dinanzi al Tribunale monocratico
- Le impugnazioni
- La fase dell'esecuzione penale
- I rapporti giurisdizionali con le Autorità straniere
- Il processo minorile
- La competenza penale del Giudice di Pace

DOMANDE PIÙ RICORRENTI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Riportiamo le domande più ricorrenti nello svolgimento dell'esame di procedura penale:

- 1) Cosa si intende per sistema accusatorio? In che differisce da quello inquisitorio?
- 2) Quali sono i caratteri del «giusto processo»?
- 3) Esiste una legge che attua il principio della «ragionevole durata» del processo?
- 4) L'art. 25, 1° comma, Cost. stabilisce che «nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge». Naturalità e preconstituzione per legge del giudice cosa indicano?
- 5) Quali sono i casi di incompatibilità del giudice e in che si differenzia tale istituto dalla rimessione?
- 6) È ammissibile la rimessione per «legittimo sospetto»?
- 7) È ammessa la ricusazione del pubblico ministero?
- 8) Quando si acquista la qualità di imputato? Quando si perde?
- 9) È possibile perdere e poi riacquistare la qualità di imputato?
- 10) I termini «imputato» ed «indagato» possono essere utilizzati indifferentemente?
- 11) Che cosa sono le dichiarazioni indizianti?
- 12) Quali sono le funzioni del magistrato del Pubblico Ministero?
- 13) L'avocazione è un potere generale o tipizzato in casi specifici?
- 14) Qual è la differenza tra «sezioni» e «servizi» di P.G.?
- 15) Chi ha diritto a costituirsi parte civile?
- 16) Cosa sono gli enti «esponenziali»?
- 17) Quali sono le garanzie di libertà del difensore?
- 18) Cosa sono i termini a difesa?
- 19) Differenza tra procedimento e processo
- 20) Quali sono gli organi preposti alle notificazioni?
- 21) Se l'imputato è irreperibile o latitante, come si notificano gli atti a lui destinati?
- 22) Cosa si intende per termini perentori?
- 23) Quali sono le nullità assolute?
- 24) Le nullità generali in cosa differiscono dalle nullità speciali?
- 25) Qual è il concetto di inutilizzabilità degli atti processuali?

- 26) Che cos'è la *notitia criminis*?
- 27) Che cos'è la competenza per connessione?
- 28) La distinzione di cognizione tra tribunale monocratico e collegiale è una questione di competenza?
- 29) La contestazione della legittimazione alle indagini in che cosa si differenzia dal contrasto tra P.M.?
- 30) Che cosa sono le indagini preliminari?
- 31) Gli atti delle indagini sono utilizzabili in dibattimento probatoriamente?
- 32) Quale funzione svolge il giudice per le indagini preliminari?
- 33) Le sommarie informazioni dall'indagato
- 34) Che differenza c'è tra individuazione di persona e ricognizione?
- 35) Il sequestro probatorio che cosa può avere ad oggetto?
- 36) Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere in via autonoma all'espletamento di una perquisizione personale o locale?
- 37) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese loro dai testimoni?
- 38) Ai fini dell'espletamento di una perquisizione, il difensore ha il diritto di assistere?
- 39) Quando viene inviata l'informazione di garanzia?
- 40) Cosa sono gli atti delegati?
- 41) Nel nostro ordinamento sono ammesse le indagini difensive?
- 42) Qual è la differenza tra prova, fonte di prova, mezzo di prova e mezzo di ricerca della prova?
- 43) Sono ammesse le prove non disciplinate dalla legge?
- 44) Sono utilizzabili le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge?
- 45) Valutazione della prova, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in procedimento connesso
- 46) L'imputato in un processo può essere sentito come testimone nei confronti di altri imputati?
- 47) Che cos'è la testimonianza indiretta?
- 48) Quando può essere disposto il confronto?
- 49) Quando può essere disposto l'esperimento giudiziale?
- 50) Che differenza c'è tra «indizi di reato» necessari per le intercettazioni ed «indizi di colpevolezza» necessari per applicare una misura cautelare?
- 51) I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in altri procedimenti?
- 52) Quali sono le misure precautelari?
- 53) Che differenza c'è tra arresto e fermo?
- 54) Per quali reati è obbligatorio l'arresto?
- 55) Descrivere l'udienza di convalida ed i suoi possibili esiti
- 56) Alla luce della normativa costituzionale, le misure cautelari personali possono essere applicate a fini di anticipazione di pena?
- 57) Quali sono i presupposti e le condizioni per applicare una misura cautelare?
- 58) L'art. 273 c.p.p. stabilisce che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. Cosa si intende per gravi indizi?
- 59) Quali sono le esigenze, fissate dall'art. 274 c.p.p., che legittimano l'emissione di una misura cautelare?
- 60) In cosa consiste il principio di adeguatezza, cui il giudice deve attenersi nel disporre la misura cautelare?
- 61) A chi è attribuita la competenza a disporre le misure cautelari?
- 62) Cosa consegue al dissenso dell'imputato, destinatario della misura degli arresti domiciliari, a sottoporsi alle procedure di controllo mediante strumenti elettronici (cd. «braccialetto elettronico»)?
- 63) A chi è preclusa la possibilità di concessione della misura degli arresti domiciliari?
- 64) Quando la custodia cautelare in carcere diventa obbligatoria?

- 65) Che tipo di misura è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa?
- 66) Quali sono i soggetti obbligati ad intervenire all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale? Entro che termine deve essere espletato l'interrogatorio?
- 67) La richiesta di riesame è proponibile dall'imputato avverso quali tipi di provvedimenti?
- 68) Il termine di dieci giorni dal ricevimento degli atti, entro il quale il tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame ha carattere perentorio? La violazione che conseguenze determina?
- 69) Avverso i provvedimenti pronunciati in prima istanza dal giudice in materia di libertà personale, il pubblico ministero quale rimedio può proporre?
- 70) Che differenza c'è tra revoca della misura cautelare e perdita di efficacia della stessa? Quali sono le ipotesi di perdita di efficacia?
- 71) Per quale motivo si può ottenere la riparazione per ingiusta detenzione?
- 72) Che differenza c'è tra sequestro preventivo e conservativo?
- 73) Il sequestro preventivo può essere disposto dalla P.G.?
- 74) Da chi è ordinariamente disposto il sequestro conservativo?
- 75) Il P.M. può chiedere, con incidente probatorio, l'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero di persona offesa maggiorenne?
- 76) La richiesta di incidente probatorio da chi può essere presentata e che oggetto può avere?
- 77) Che cos'è la riserva di incidente probatorio?
- 78) La durata delle indagini preliminari è prorogabile fino a 2 anni?
- 79) Il giudice può respingere la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari?
- 80) Quando è proponibile la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato?
- 81) È prevista l'udienza preliminare nei processi relativi a reati di competenza del tribunale monocratico?
- 82) Se al termine della discussione dell'udienza preliminare il GUP non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, come si comporterà?
- 83) Se il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o il soggetto non è imputabile o non è punibile per altra causa, il giudice dell'udienza preliminare quale provvedimento deve adottare?
- 84) Che cos'è il fascicolo per il dibattimento? cosa si intende per «doppio» fascicolo?
- 85) Nel fascicolo degli atti destinati al dibattimento vanno inserite le dichiarazioni non più ripetibili rese al P.M. o alla P.G.?
- 86) Che differenza c'è tra revoca della sentenza di non luogo a procedere e riapertura delle indagini preliminari?
- 87) Da chi è avanzata la richiesta di giudizio abbreviato?
- 88) Nel giudizio abbreviato la decisione è presa *allo stato degli atti* ovvero il giudice può disporre un'integrazione probatoria?
- 89) Che cosa è il giudizio abbreviato atipico?
- 90) È necessario il consenso del P.M. rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato?
- 91) Nel corso delle indagini preliminari, il «patteggiamento» è possibile?
- 92) In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice quali poteri ha?
- 93) Si può impugnare la sentenza con cui il giudice applica una pena patteggiata? Se sì, quali sono le impugnazioni proponibili?
- 94) Nel caso in cui il pubblico ministero chieda il giudizio direttissimo unitamente alla convalida dell'arresto, entro quale termine quest'ultima deve essere richiesta?
- 95) Il P.M. può chiedere il giudizio immediato per l'indagato che si trovi in regime di custodia cautelare?
- 96) Con l'opposizione al decreto penale l'imputato cosa può richiedere?

- 97) Cosa comporta l'omesso avviso, da parte del P.M. all'imputato, del termine delle indagini preliminari di cui all' art. 415 *bis* c.p.p.?
- 98) La sentenza di c.d. «proscioglimento anticipato» (ossia prima del dibattimento) è impugnabile?
- 99) Che differenza c'è tra atti preliminari al dibattimento ed atti introduttivi?
- 100) Quali sono le questioni preliminari e come vanno risolte?
- 101) Come si svolge l'esame delle parti e dei testi?
- 102) Cosa sono le «contestazioni» avanzate durante l'esame?
- 103) Le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati?
- 104) Quando l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee?
- 105) L'esame della parte civile è consentito?
- 106) È ammissibile la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini dall'imputato?
- 107) Il giudice può disporre d'ufficio nuovi mezzi di prova?
- 108) Cosa si intende per principio di correlazione?
- 109) Se l'imputato viene giudicato per rapina semplice e nel corso dell'istruzione dibattimentale risulta che ha usato un coltello per minacciare la vittima, può essere condannato per rapina aggravata e porto abusivo di coltello? Preliminarmente è necessario modificare l'accusa? Con che modalità?
- 110) Esiste la formula di assoluzione per insufficienza di prove?
- 111) Cosa si intende per principio di tassatività delle impugnazioni?
- 112) Da cosa deriva l'interesse ad impugnare?
- 113) Che si intende per effetto estensivo dell'impugnazione?
- 114) Cosa si intende per effetto devolutivo dell'appello?
- 115) L'appello incidentale da chi è proponibile?
- 116) In cosa consiste il divieto della *reformatio in peius*?
- 117) In sede di appello, l'acquisizione di nuove prove è consentita?
- 118) Esiste una forma di «patteggiamento» in appello?
- 119) In quali casi la Corte di Cassazione pronuncia sentenza di annullamento con rinvio?
- 120) In quali casi il ricorso per cassazione è inammissibile?
- 121) Avverso quali provvedimenti il giudizio di revisione regolato dal codice è ammissibile?
- 122) Differenza di attribuzioni tra il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza
- 123) Qual è la fonte normativa primaria che disciplina la materia dei rapporti con le autorità giurisdizionali straniere?
- 124) Cosa si intende per «irrelevanza del fatto» nel processo minorile e che conseguenze determina?
- 125) Tra le competenze del giudice di pace, vi rientra il reato di immigrazione clandestina?
- 126) Chi dispone la citazione a giudizio nel procedimento innanzi al giudice di pace?
- 127) Quali sono le sanzioni irrogabili dal giudice di pace?

**PER ENTRARE NELLE DINAMICHE PROCESSUALI
SIA CIVILI CHE PENALI ricordiamo**

IL PROCESSO ILLUSTRATO

Di questi volumi proponiamo alcuni estratti alle pagine seguenti

Questo lavoro costituisce un'originale guida operativa che ripercorre le dinamiche applicative del rito civile e penale analizzandone i singoli istituti inseriti nell'*iter* delle diverse fasi processuali. La materia, organizzata in «**diagrammi di flusso**», consente uno studio dinamico degli istituti processuali e le note esplicative, riportate a fronte, agevolano la lettura di ciascun diagramma, senza appesantire la consultazione.

ST26 • IL PROCESSO CIVILE ILLUSTRATO

Tavole - Diagrammi di flusso - Note essenziali di commento

In preparazione edizione 2009

*Il volume tiene conto di tutte le novità che hanno determinato notevoli trasformazioni di alcuni istituti del rito ordinario riguardanti sia la fase della cognizione, sia quella dell'esecuzione, sia del procedimento arbitrale. Tali novità normative trovano puntuale riscontro nei rispettivi «**diagrammi di flusso**» organizzati per agevolare l'apprendimento delle complesse dinamiche interne al processo civile e completati da **tavole esplicate** a fronte (v. pag. 20 e 21).*




ST27 • IL PROCESSO PENALE ILLUSTRATO

Tavole - Diagrammi di flusso - Note essenziali di commento

In preparazione edizione 2009

Per una visione dinamica del processo penale, i vari procedimenti sono rappresentati con una serie di diagrammi di flusso, che, a loro volta, sono articolati in tavole esplicate. La prima tavola è dedicata alla competenza del giudice unico di primo grado; la seconda fa riferimento alla competenza penale del giudice di pace; la terza e la quarta tavola forniscono una visione globale del processo penale; la quinta tavola è dedicata al «giusto processo». Le tavole successive, secondo l'ordine del codice, trattano prima la parte «statica» del processo (pubblico ministero, polizia giudiziaria, persona offesa, difensore, prove, ecc.) e, successivamente, quella «dinamica» (indagini preliminari, udienza preliminare, riti speciali, dibattimento, procedimento davanti al Tribunale monocratico, impugnazioni, esecuzione e rapporti con autorità straniere) (v. pag. 22 e 23).



Estratto dal Processo civile illustrato

Competenza per territorio

Foreo **generale**

Persone fisiche - art. 18

- residenza o domicilio del convenuto
- dimora del convenuto
- residenza dell'attore

Persone giuridiche - art. 19

- sede o stabilimento con rappresentante del convenuto autorizzato a stare in giudizio

Foreo **speciale**

- Diritti reali ed azioni possessorie - art. 21
- Cause ereditarie - art. 22
- Cause tra soci e condomini - art. 23
- Gestioni tutelari e patrimoniali - art. 24
- Foro della pubblica amministrazione - art. 25
- Esecuzione forzata - art. 26
- Opposizione all'esecuzione - art. 27
- Foro per i magistrati - art. 30-bis
- Controversie di lavoro e previdenza - art. 413

Foreo **facoltativo**

Diritti di obbligazioni - art. 20

- luogo ove è sorta
- luogo ove deve eseguirsi

Foreo **convenzionale**

- affari determinati
- atto scritto

Artt. 28 e 29

Foreo del **domicilio eletto** - art. 30

LA COMPETENZA PER TERRITORIO

La competenza per territorio si fonda su criteri soggettivi (cioè riferiti ai soggetti della controversia), oppure oggettivi (cioè riferiti al *petitum* o alla *causa petendi*). Su criteri soggettivi si fondano i cosiddetti **fori generali** delle persone fisiche e delle persone giuridiche, previsti dagli artt. 18 e 19. In detti fori il convenuto può essere citato per tutte le cause che non siano espressamente attribuite ad un diverso foro, detto foro speciale.

I **fori speciali**, a loro volta, si distinguono in *fori esclusivi*, quando devono essere rispettati dall'attore (precisandosi, però, che se l'attore non li rispetta, il convenuto deve eccepire l'incompetenza territoriale; se non lo fa, l'incompetenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice), e *fori facoltativi*, quando l'attore ha facoltà di scegliere tra il giudice indicato e altri fori concorrenti, generali o speciali.

Riguardo al foro generale delle persone fisiche va sottolineato che il legislatore ha posto sullo stesso piano la **residenza** e il **domicilio del convenuto**, lasciando all'attore la possibilità di scelta tra l'uno e l'altro, mentre ha posto in posizione subordinata la dimora, cui l'attore può far riferimento solo ove i primi due elementi siano sconosciuti. Riguardo alle persone giuridiche l'elemento di riferimento è la **sede**, pur se è consentito, in via alternativa, citare la persona giuridica nel luogo in cui essa ha un stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

In linea di massima la competenza per territorio è **derogabile dalle parti** sia in maniera espressa, con le forme previste dell'art. 29, sia in maniera tacita, quando il convenuto si astiene dall'eccepire l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale l'attore ha promosso la causa. La deroga, sia espressa che tacita, non è però consentita nelle cause previste dall'art. 28, le quali configurano quella che la dottrina definisce competenza territoriale **inderogabile**.

Il foro convenzionale non è anche esclusivo, a meno che non risulti in modo espresso dalla convenzione.

Nel caso di violazione delle norme sulla competenza territoriale inderogabile, la parte ha l'onere di proporre la relativa eccezione, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza di trattazione ed anche il giudice la può rilevare d'ufficio solo entro tale fase processuale (art. 38). La scelta legislativa è nel senso di voler eliminare subito, sin dall'inizio, tutte le eccezioni e questioni di incompetenza, che ormai non sono più possibili dopo la prima udienza effettiva di trattazione della causa. Costituiscono fori esclusivi ed inderogabili anche quelli stabiliti dal legislatore in materia di controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie (artt. 413 e 444).

La legge 2 dicembre 1998, n. 420 ha introdotto una nuova ipotesi di competenza territoriale inderogabile (art. 30-bis), riguardante le cause in cui assumano la veste di **parti i magistrati** che esercitano le loro funzioni nel distretto di corte d'appello ove le cause stesse dovrebbero svolgersi secondo le ordinarie regole di competenza. In tali casi è previsto uno spostamento di competenza identico a quello riguardante i procedimenti penali in cui siano interessati magistrati che esercitano le loro funzioni nel distretto.

Tale speciale competenza territoriale non sussiste, come ha precisato la Corte Costituzionale (sent. 12 novembre 2002, n. 444), nei procedimenti esecutivi promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio di appartenenza del giudice. La stessa esclusione è stata ravvisata, dalla giurisprudenza di legittimità e da una parte di quella di merito, in ordine ai procedimenti di volontaria giurisdizione. Con una seconda, decisione (25 maggio 2004, n. 147), la Corte ha di fatto ridotto ancor più l'operatività della norma, limitandone l'applicazione ai soli giudizi civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno, in cui sia parte un magistrato.

Estratto dal Processo penale illustrato

Richiesta di rinvio a giudizio del P.M.

Art. 416

Udienza preliminare

Viene trasmesso il **fascicolo** contenente:

- la notizia di reato
- la documentazione delle indagini
- i verbali degli atti compiuti
- il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

La richiesta è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415bis e dall'invito a presentarsi a rendere l'interrogatorio

G.U.P. - Giudice dell'Udienza preliminare

- fissazione dell'udienza (art. 418)
- notifica degli avvisi (art. 419)

L'imputato può rinunciare all'udienza e chiedere il giudizio immediato (art. 453)

Udienza in Camera di consiglio con la partecipazione necessaria:

- del P.M.
- del difensore dell'imputato

Costituzione delle parti
Art. 420

richiesta al **P.M.** di integrazione delle indagini (art. 421bis)

attività di integrazione probatoria del **G.U.P.** (art. 422)

Provvedimenti del G.U.P.

Sentenza
di non luogo a procedere
Art. 425

Decreto
che dispone il giudizio
Art. 429

Fascicolo per il dibattimento (art. 431)

Fascicolo del P.M.
(art. 433)

L'UDIENZA PRELIMINARE

L'udienza preliminare, che si svolge in camera di consiglio con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e del difensore dell'imputato (art. 420), nell'impianto originario del codice, rappresentava il primo controllo giurisdizionale sulla richiesta di dibattimento avanzata dall'accusa, mentre oggi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 16 dicembre 1999 (così detta legge «Carotini»), si è trasformata nel vero **baricentro** del processo penale, con l'eccezione dei reati per i quali non è prevista l'udienza preliminare (art. 550).

È stato innanzi tutto previsto un meccanismo di controllo della costituzione delle parti più garantista, che è stato esteso anche alla fase dibattimentale (la nuova normativa degli artt. 420 e ss. viene richiamata anche per la costituzione delle parti a dibattimento), ed il giudice ha ora il potere di sollecitare l'**integrazione delle indagini al pubblico ministero** (art. 421bis), ovvero può intervenire direttamente con un'**attività di integrazione probatoria**, sia pur limitatamente a quelle prove «delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere» (art. 422).

Il giudice ha poteri più ampi anche nella fase della decisione (art. 425), ove la scelta fra la sentenza di non luogo a procedere e il rinvio a giudizio dipende dalla presenza o meno di **elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio**, secondo quanto già previsto dall'art. 125 att. c.p.p. in tema di archiviazione.

Diversamente che a dibattimento, il rito è però più snello e l'audizione dei testimoni e l'interrogatorio sono condotti dal giudice, senza il diretto intervento dei difensori con l'esame incrociato.

L'udienza preliminare si può concludere con la *sentenza di non luogo a procedere* (art. 425) ovvero con il *decreto che dispone il giudizio*, che indica la data dell'udienza dibattimentale, che deve garantire all'imputato un termine per comparire non inferiore a 20 giorni (art. 429).

Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo per il dibattimento, e cioè alla formazione del fascicolo contenente gli atti che dovranno essere trasmessi al giudice del dibattimento e che potranno essere utilizzati per la sentenza (art. 431).


Gli atti diversi da quelli previsti dall'art. 431, unitamente agli atti acquisiti all'udienza preliminare e al verbale di udienza, sono invece trasmessi al pubblico ministero e formano il fascicolo del pubblico ministero (art. 433).

I CODICI ESPLICATI (*)


I **Codici esplicati** sono uno strumento utilissimo per avvicinarsi al Codice, in quanto fungono da **ponte ideale** fra la trattazione manualistica e l'arida sequenza delle norme codicistiche.

I Codici esplicati di procedura civile e penale, infatti, presentano i seguenti **apparati didattici**:

- **glossario** dei termini specialistici;
- **note esplicative** per chiarire quanto non si desume direttamente da una prima lettura degli articoli;
- **riquadro informativo** della funzione svolta da ogni disposizione;
- **opportuni rinvii** fra gli articoli per una lettura sistematica delle norme;
- **formulario dei principali atti** riportati in appendice.



E2 • CODICE DI PROCEDURA CIVILE ESPLICATO
2009 • pp. 1744 • € 36,00
Principali norme complementari - Formulario



E4 • CODICE DI PROCEDURA PENALE ESPLICATO
2009 • pp. 1472 • € 36,00
In appendice: Competenza penale del giudice di pace - Mandato di arresto europeo - Processo minorile - Ordinamento giudiziario - Formulario

GLI ESPLICATI MINOR



E2/A • CODICE DI PROCEDURA CIVILE ESPLICATO MINOR
2009 • pp. 1056 • € 16,00



E4/A • CODICE DI PROCEDURA PENALE ESPLICATO MINOR
2009 • pp. 768 • € 13,00

(*) Vedi di seguito pagina campione.

*Estratto dal codice
di procedura civile esplicito*

110 SUCCESIONE NEL PROCESSO. — Quando la **parte** viene meno per **morte** o per altra causa (1), il processo è proseguito dal **successore universale** o in suo confronto (2).

Parte: [v. Libro I, Titolo III].

Morte: momento di cessazione della capacità giuridica: con essa viene meno ogni diritto intrasmissibile (ad es.: l'usufrutto) del soggetto e conseguentemente quelli strettamente inerenti alla persona si estinguono mentre gli altri si trasmettono, attraverso il fenomeno successorio, agli eredi.

Successore universale: soggetto che acquista tutti i diritti e gli obblighi del defunto, assumendo così la qualità di erede.

(1) La norma si applica ad ogni specie di processo e non solo a quello di cognizione. Il presupposto è il venir meno (materialmente) della parte. Si ritiene unanimemente che il legislatore, con l'espressione «per altra causa», abbia inteso riferirsi all'ipotesi di estinzione della persona giuridica, che dia in egual modo luogo ad una successione a titolo universale (ad es.: nel caso di fusione tra società ai sensi degli

artt. 2501 ss. c.c.). Nel caso in cui la persona giuridica sia soggetta a liquidazione, la giurisprudenza ritiene, invece, che, esaurite le relative operazioni, essa non sia ancora estinta finché sono ancora pendenti controversie relative a rapporti patrimoniali della società.

Non rappresentano, invece, delle fattispecie di successione a titolo universale, bensì particolare [v. 111], la cessione di azienda, il conferimento di azienda in una società di capitali o la devoluzione dei beni ai sensi degli artt. 31 e 32 c.c.

In ipotesi di morte (di persona fisica) gli eredi, successori universali di *de cuius*, acquistano la veste di litisconsorti necessari e devono tutti partecipare al giudizio.

(2) La successione nel processo avviene automaticamente, senza formalità, solo nel processo di esecuzione [v. Libro III].

Nel processo di cognizione [v. Libro II], invece, la norma in esame va integrata con la disciplina dell'interruzione del processo [v. Libro II, Titolo I, Capo VII], cui si rinvia per le modalità di prosecuzione del giudizio.

*La norma si spiega considerando che il legislatore, in tale sede, non fa altro che prendere atto che il successore universale, col **subentrare nella totalità** dei rapporti trasmissibili del *de cuius*, subentra anche nella sua posizione processuale eventualmente in atto al momento della morte: il successore avrà nel giudizio gli stessi poteri ed oneri del *dante causa* e non potrà proporre domande nuove o istanze istruttorie dalle quali il *de cuius* sia decaduto.*

Spesso, nel corso della lettura del testo istituzionale, vengono richiamati gli articoli del **codice civile**: è questa un'occasione per abituarsi a consultarlo.

Si ricordi che il codice è un compagno prezioso al momento dell'esame perché, in caso di vuoto mentale, con molta «naturalità» e con la fortuna di ricordare più o meno il numero e la posizione dell'articolo, si può aprirlo, gettare furtivamente l'occhio, e ispirarsi ... per far tornare alla mente eventuali altri concetti ... che in quel particolare momento non si ricordano.

Una **regola d'oro** da non dimenticare mai durante tutta la vita accademica è che **non tutti gli argomenti trattati nei testi necessitano dello stesso grado di approfondimento**, occorre identificare i **punti caldi** del programma e dedicare ad essi il massimo dell'attenzione.

*Estratto dal codice
di procedura penale esplicito*

33ter **ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. (1) (2) — 1.** Sono attribuiti al **tribunale in composizione monocratica** i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, [commi 1, 3 e 4,] **(3)** del medesimo testo unico.

2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33bis o da altre disposizioni di legge **(4) (5)**.

Tribunale in composizione monocratica: giudice monocratico, che esercita cioè da solo la giurisdizione e che, come tale, è contrapposto al giudice collegiale.

(1) L'articolo 33ter, introdotto dal d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (art. 169), è stato successivamente così sostituito dall'articolo 10, l. 16-12-1999, n. 479.

(2) Cfr. c. 2ter dell'art. 247, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, introdotto dall'art. 3, d.l. 24-5-1999, n. 145, conv. in l. 22-7-1999, n. 234 che così dispone: «2ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni [...]».

(3) Rispetto alla formulazione della norma prevista dal d.lgs. 51/1998, il nuovo testo riformulato dall'art. 10 della l. 479/1999 contiene la indicazione in «positivo» dei reati da attribuire al Tribunale in composizione monocratica laddove il nuovo comma 1 richiama espressamente i delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/1990. Nella sua formulazione originaria, l'eccezione di collegialità connessa alla contestazione delle aggravanti di cui all'articolo 80 riguardava esclusivamente quelle previste dai commi 1, 3 e 4. Ne derivava l'attribuzione al Tribunale monocratico della fattispecie aggravata di cui al comma 2 (relativa all'*ingente quantità* di sostanza stupefacente oggetto del reato). In seguito, l'art. 2ter

del d.l. 7-4-2000, n. 82, convertito in l. 5-6-2000, n. 144 ha soppresso il riferimento ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 80, con conseguente passaggio alla cognizione del Tribunale collegiale di tutte le ipotesi aggravate dall'art. 80, compresa quella relativa all'*ingente quantità*. La modifica è stata ritenuta giustificabile non tanto per le difficoltà processuali connesse alla quantità di sostanza stupefacente, quanto per la eccessiva discrasia fra i limiti edittali di pena connessi alla contestazione dell'*aggravante* ed il normale ambito quantitativo sanzionatorio relativo alla cognizione del Tribunale monocratico.

(4) Nel secondo comma è stata trasferita la indicazione in «negativo» contenuta nella originaria formulazione dell'articolo laddove si specifica che sono attribuiti al Tribunale in composizione monocratica tutti i reati che né l'art. 33bis c.p.p., né altre disposizioni di legge riservano alla cognizione del giudice in composizione collegiale.

Secondo la lettera di tale articolo i reati di competenza del *Tribunale* sono attribuiti in via generale alla *cognizione del giudice in composizione monocratica*. La riserva di collegialità costituisce pertanto una eccezione.

(5) Poiché la ripartizione delle attribuzioni tra Tribunale monocratico e collegiale non è questione attinente alla capacità del giudice, la violazione delle disposizioni in materia non costituisce un'*ipotesi di nullità assoluta ed insanabile* ai sensi degli artt. 178, lett. a), e 179, comma 1, bensì una nullità a regime intermedio specificamente disciplinata dagli artt. 33quinquies e seguenti.

La disposizione, nel porre la regola generale per l'attribuzione della cognizione sui reati non coperti da riserva di collegialità, rappresenta il fulcro dell'intera riforma e afferma, in modo pregnante, la centralità del giudice monocratico.

GLI IPERCOMPENDI

Di originale taglio espositivo, infine, si ricordino gli **Ipercompendi**, manuali avanzati dotati di una vivace impostazione didattica che si giova dell'uso del **secondo colore**, di numerosi *schemi e schede* inseriti nel corso della trattazione ed un **glossario**, in appendice, che riporta, in ordine alfabetico, i principali argomenti d'esame. Il loro studio consente, soprattutto se affiancati alla lettura del manuale adottato, di ripetere velocemente tutti gli argomenti d'esame fissando le nozioni chiave e "*sistemando mentalmente*" i principali concetti.



IP7 • IPERCOMPENDIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE

I fondamenti della disciplina.

Glossario dei principali argomenti d'esame

In preparazione la nuova edizione

IP8 • IPERCOMPENDIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

I fondamenti della disciplina.

Glossario dei principali argomenti d'esame

2009 • pp. 288 • € 13,00



Vedi estratti a pag. 28

*Estratto dall'ipercompendio
di procedura civile*

Il processo di esecuzione in generale

Il processo di esecuzione tende all'attuazione coattiva di un diritto di credito già accertato, in sede di cognizione o stragiudizialmente, ma non eseguito spontaneamente. Per questo il titolare del diritto esercita l'azione esecutiva ottenendo la soddisfazione della sua pretesa anche contro la volontà del debitore.

1. SOGGETTI E CARATTERI DELL'ATTIVITÀ PROCESSUALE ESECUTIVA

Soggetti

I **soggetti** ai quali fa capo l'attività processuale esecutiva sono:

- l'*organo esecutivo* (ufficio giudiziario operante sotto il controllo del giudice dell'esecuzione);
- il *creditore* (colui che propone la domanda esecutiva, esercitando la relativa azione, quasi come l'attore nel processo di cognizione);
- il *debitore* (colui che subisce l'esecuzione di un diritto già accertato, in quanto, ex art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri).

CARATTERI

- il **contraddittorio atipico** (la convocazione del processo delle parti è disposta dal giudice dell'esecuzione quando la ritiene necessaria o quando la legge la prescrive, ed avviene non per costituire un formale contraddittorio ma soltanto per il migliore svolgimento del processo; soltanto se il debitore o un altro soggetto, ad esempio un terzo, propone opposizione, si apre un giudizio di cognizione che ha ad oggetto l'esistenza o le modalità dell'esecuzione)
- la **domanda** all'organo esecutivo (ufficiale giudiziario) è proposta verbalmente e per iscritto;
- l'attività dell'organo esecutivo consiste in una serie di operazioni materiali (ad esempio, accesso presso la casa del debitore e apprensione dei beni) mentre quella del giudice in provvedimenti formali (ordinanze o decreti)
- il particolare presupposto formale (il **titolo esecutivo**)
- la **legittimazione attiva** (titolarità ed attualità del diritto sancito nel titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione)

Estratto dall'ipercompendio di procedura penale

4. LA FASE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

A) Nozione

È la fase nella quale si realizza il *proprium* del sistema accusatorio, per il suo carattere di *giurisdizionalità*, per la *pienezza della parità dialettica tra le parti*, per l'*oralità del rito*, per l'*immediatezza della valutazione delle prove*. In essa si procede all'acquisizione delle prove.

La sequenza degli atti

- Dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492);
- lettura dell'imputazione da parte dell'ausiliario che assiste il giudice (art. 492);
- esposizione *concisa* dei fatti da parte del P.M., con indicazione delle prove richieste (art. 493);
- esposizione del tema da parte dei difensori di parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, dell'imputato, con indicazione delle prove richieste (art. 493);
- informazione all'imputato che può rendere dichiarazioni in ogni momento del dibattimento (art. 494);
- provvedimenti sulle prove (art. 495), sempre modificabili in corso di giudizio;
- eventuale accordo delle parti per un diverso ordine di assunzione delle prove (art. 496);
- assunzione delle prove del P.M.; di quelle della parte civile, del responsabile civile; del civilmente obbligato; dell'imputato.

Nell'ambito delle singole prove, si procede prima all'*esame* (svolto da chi ha chiesto la prova), poi al *controesame* (svolto dalle altre parti). Quindi si passa alla prova successiva, esaurendo prima quelle chieste dal P.M. e poi quelle chieste dalle altre parti.

Modalità dell'esame dei testi e delle parti

I testimoni sono esaminati uno dopo l'altro, secondo l'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. Prima dell'esame il teste deve prestare **giuramento** (art. 497, c. 2). Le domande sono rivolte direttamente dalle parti (P.M. e difensori) attraverso il sistema della c.d. **cross-examination**: all'*esame* della parte che ha indicato il teste, segue il *controesame* dell'altra parte (art. 498, c. 1 e 2). Nello svolgimento dell'esame devono essere rispettate **specifiche regole**: le domande devono vertere su *fatti specifici* (art. 499); sono vietate domande nocive per la sincerità del teste e quelle che tendono a suggerire la risposta (es. "*era molto buio?*", quando non si è ancora accertato se il fatto sia avvenuto di mattina o di sera). Domande *suggestive* sono ammesse, invece, nel corso del controesame (arg. ex art. 499, c. 3), cioè al fine di saggiare l'attendibilità del teste. Se nel corso della testimonianza vengono violate dette regole, le altre parti possono proporre **opposizione**, su cui decide senza formalità ed immediatamente il presidente. Nel corso della deposizione di un teste che ha già reso dichiarazioni nelle indagini (innanzi alla P.G., al P.M.) o nel corso dell'udienza preliminare, può accadere che riferisca cose diverse da quelle già dette. Premettendo che il giudice non può accorgersi della difformità delle dichiarazioni, in quanto nel fascicolo per il dibattimento non sono inseriti gli atti delle indagini, le parti possono procedere alle c.d. **contestazioni** (art. 500) e cioè dare lettura delle diverse dichiarazioni rese nelle indagini. Di regola gli atti delle indagini letti in dibattimento non valgono come prova, ma sono utilizzabili solo per valutare l'attendibilità del teste (art. 550, c. 2), altrimenti non sarebbe rispettato il principio dell'oralità del sistema accusatorio. Solo eccezionalmente i verbali sono acquisiti al verbale del dibattimento per valere come prova (*vedi* lettera D) che segue).

Regole simili valgono per l'esame delle parti (es. l'imputato: art. 503).

FREQUENTARE LE LEZIONI E SAPER PRENDERE APPUNTI

La quasi totalità degli studenti redige appunti quando segue le lezioni universitarie. È un'attività che richiede una particolare concentrazione nonché l'utilizzo di tecniche specifiche.

La prima regola è quella di *scrivere in modo chiaro e leggibile*. Infatti, quando si va successivamente a rivedere quanto si è annotato bisogna essere in grado di capire ciò che è stato possibile scrivere, ciò che non è stato possibile trascrivere, ma che la lettura degli appunti può richiamare alla memoria prima che il ricordo svanisca.

Nel caso sorgano dubbi durante la stesura degli appunti è opportuno lasciare uno **spazio bianco** e procedere oltre, riservandosi, alla fine della lezione, di chiedere delucidazioni allo *speaker* e ai colleghi.

Quando si prendono appunti si devono compiere *contemporaneamente* diverse operazioni:

- ascoltare
- selezionare le informazioni
- scrivere velocemente

Uno studio sulle abilità linguistiche ha dimostrato che in un minuto si possono pronunciare circa 150 parole, ma se ne possono scrivere soltanto 27. Chi ascolta deve dunque compiere una selezione ragionata degli elementi del discorso e saper riportare in **maniera riassuntiva** ciò che viene espresso dal docente spesso in modo elaborato e sintatticamente complesso.

Oltre alla velocità con cui viene trasmesso il messaggio, vi sono altre **variabili** che possono condizionare più o meno negativamente il modo di annotare le informazioni:

- la *chiarezza di chi parla* (se l'emittente parla troppo velocemente o in un linguaggio complesso, il processo di comprensione si rallenta);
- la *competenza di chi scrive* riguardo all'argomento trattato (è più facile comprendere un argomento che già si conosce anche solo in parte);
- le *condizioni in cui si trova chi scrive* (se sta in piedi, in un'aula affollata, in un luogo poco illuminato avrà più difficoltà ad ascoltare e a prendere appunti).

Quando si prendono appunti è opportuno lasciare spazi bianchi sui margini delle pagine per poter incollare, in un secondo tempo, dei post-it per segnalare i punti salienti, i concetti-chiave, ulteriori commenti o annotazioni. Sarebbe meglio sempre cambiare pagina per ogni argomento importante, così da lasciare lo spazio necessario per eventuali aggiunte o integrazioni successive.

Anche l'uso di evidenziatori (in un secondo momento) e penne di colore diverso aiuta a fissare i concetti.

Regole di scrittura universalmente valide per chi annota delle informazioni:

- eliminare gli articoli e le preposizioni;
- usare le abbreviazioni di cui diamo di seguito una **legenda**;
- sostituire le costruzioni verbali con i sostantivi, quand'è possibile;
- ricorrere a frasi ellittiche e incisive (sul modello dei titoli dei quotidiani);
- usare la punteggiatura e i segni grafici più comuni per schematizzare;
- scrivere in maiuscolo e in caratteri più grandi le parole chiave;
- sottolineare i concetti e i principi guida.

Una serie di termini di uso comune possono essere *abbreviati* o sostituiti efficacemente da simboli. Eccone alcuni esempi.

Parola	Abbreviazione	Parola	Abbreviazione
euro	€	procedura penale	proc. pen.
uguale	=	procedura civile	proc. civ.
minore	<	decreto ministeriale	d.m.
maggiore	>	giudice di pace	g.d.p.
perché	xké	legge / regolamento	l. / reg.
principale	princ	sentenza / ordinanza	sent. / ord.
secolo	sec	Testo Unico	T.U.
percentuale	%	Pubblico Ministero	P.M.
diritto	D.	giudice per le	
diritto costituzionale	D. Cost	indagini preliminari	G.I.P.
diritto privato	D. pr.	giudice	
diritto internazionale	D.I.	dell'udienza preliminare	GUP
diritto internazionale privato	D.I.P.	giudice monocratico	g.m.
diritto penale	Dir. pen.	giudice collegiale	g.c.
Cassazione	Cass.	decreto penale	d.p.
Corte costituzionale	Corte cost.	giudizio abbreviato	g.a.
Costituzione della		patteggiamento	patt.
Repubblica	Cost.	decreto	dec.
disposizioni sulla legge		difensore di ufficio	dif. uff.
in generale	d.gen.	difensore di fiducia	dif. fid.
disposizioni di attuazione	disp.att.	giudice di pace	G.d.P.
disposizioni transitorie	disp.trans.	pubblico ministero	P.M.
decreto-legge /		polizia giudiziaria	P.G.
decreto legislativo	d.l./d.lgs.	incidente probatorio	inc. prob.
capoverso	cpv.	udienza preliminare	ud. prel.
convertito in legge	conv. in l.	udienza dibattimentale	ud. dib.
articolo / comma	art./c. (o co.)		

Non è necessario trascrivere gli stessi termini utilizzati dallo *speaker*. È fondamentale, invece, cercare di cogliere e riorganizzare il senso generale del concetto espresso dal docente attraverso parole proprie, individuando i **nuclei principali** del discorso.

È infine utile prendere appunti in altre due occasioni: in *sede di esame* ed in fase di *studio del libro*.

Inoltre risulta di grande utilità schematizzare i concetti durante lo studio per disporre di uno strumento di ripetizione più semplice, che sarà utile confrontare con analoghi appunti di altri colleghi o di docenti universitari.

Al giovane lettore,

a poco ti varranno gli insegnamenti dei manuali di rito (civile e penale) fino a quando la giustizia italiana continuerà a far durare i processi per molti anni. Un contenzioso lungo e sterile, infatti, demotiva chi, a ragione, ricorre alla giustizia e favorisce iniquamente chi trae vantaggio delle lungaggini processuali per sottrarsi al rispetto dei suoi obblighi.

L'editore

NOVITÀ

**PER FRONTEGGIARE NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE
LE DOMANDE D'ESAME, PRESENTIAMO LA COLLANA:**

COUNT DOWN

Count Down, costituisce un valore aggiunto al manuale, per trasformare la conoscenza istituzionale in un apprendimento finalizzato anche alla pratica civile e penale.

Count Down, dunque, non si limita a proporre le domande più «gettonate», ma aiuta a ragionare sui singoli istituti, offrendo soluzioni che consentono una preparazione che si fondi, oltre che sulla memoria, anche sul ragionamento.

La struttura del volume è la seguente: ad una prima **domanda generale**, corredata di un percorso guidato in cui sono indicati i riferimenti normativi e i passaggi salienti per articolare la risposta, seguono **domande di approfondimento e/o collegamento** che consentono al candidato di ampliare il discorso e, soprattutto, con la padronanza acquisita della materia e con un po' di machiavellica astuzia, indirizzare l'esame sugli argomenti sui quali si sente sicuramente preparato.



2009 • pag. 208 • € 12,00



2009 • pag. 400 • € 13,00